



ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

21110/14

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Dichiarazione
adottabilità

Composta da:

Dott. Ugo Vitrone	- Presidente -	R.G.N. ²⁰⁶⁴⁷ <u>25910/13</u>
Dott. Sergio Di Amato	- Consigliere -	
Dott. Maria Cristina Giancola	- Consigliere -	Cron. <u>21110</u>
Dott. Giacinto Bisogni	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. Guido Mercolino	- Consigliere -	Ud. 08/07/14

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AH e AH , domiciliati in Roma, presso
 la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati
 e difesi, per delega a margine del ricorso per
 cassazione, dall'avv. Stefania Gottero (p.e.c.
 X , fax
 X);

**In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:**
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrenti -

nei confronti di

avv. LD , domiciliata presso la Cancelleria
 della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per
 delega a margine del controricorso, dall'avv. Magda N.
 Naggar che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

1456
2014

Bisogni



relative al processo presso il fax n. X ,
p.e.c. X ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 124/2013 della Corte d'appello
di Torino emessa in data 4 giugno 2013 e depositata il
15 luglio 2013, R.G. n.914 e 967/2012;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso;

Rilevato che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Torino, con
sentenza del 24 agosto 2012, ha dichiarato lo
stato di adottabilità del minore HM nato
a Novara l'8 giugno 2011 da AH e AH
rilevando che il piccolo M era stato
esposto a un gravissimo rischio sanitario da parte
della madre che aveva negato la sua
sieropositività e interrotto i rapporti con il
reparto malattie infettive dell'Ospedale, che la
madre aveva rifiutato di vivere in comunità con il
bambino e le sue due sorelline SB
(nata in Bangladesh il X 2007) e HH
(nata a Novara il X 2009)
dichiarate adottabili dal Tribunale per i
minorenni di Torino con sentenza del 19 dicembre
2012 - 9 gennaio 2012 confermata dalla Corte di
appello.

Brazz



2. Il T.M. ha anche affermato che i genitori non possono offrire a M uno spazio affettivo, come risulta dagli incontri tenutisi presso la Comunità, sono privi di capacità genitoriale, vivono isolati anche dal contesto dei connazionali immigrati in Italia.
3. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.
4. Ricorrono per cassazione AH e AH affidandosi a otto motivi di impugnazione (erroneamente numerati come sette nel ricorso).
5. Si difende con controricorso l'avv. LD curatore speciale del minore ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso oltre a contestarne la fondatezza.
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) per mancata traduzione in una lingua conosciuta dai genitori. I ricorrenti, subordinatamente all'accertamento della mancata previsione, nella legislazione processuale e speciale in tema di adozioni, dell'obbligo di traduzione pongono alla Corte questione di costituzionalità degli articoli 10, 15 e 17 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. laddove non prevedono che i provvedimenti in materia di adottabilità relativi a figli minori di

Farrago



cittadini stranieri debbano essere tradotti in lingua a loro conosciuta.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.): in particolare omesso esame circa il richiesto espletamento di nuova C.T.U. Lamentano i ricorrenti che la C.T.U. si sia limitata a svolgere un'unica osservazione genitori-figlio e un solo colloquio individuale peraltro già depauperato da problemi linguistici; che il C.T.U. sia stato affiancato da un mediatore culturale e non da un interprete; che il piccolo M sia stato allontanato dai genitori dopo soli cinque giorni dalla nascita quando ancora era in ospedale e che i genitori abbiano potuto vederlo solo dopo due mesi dalla nascita; che i servizi sociali abbiano disposto incontri in luogo neutro con modalità assai restrittive (visite quindicinali di appena trenta minuti); che gli incontri siano stati interrotti, del tutto arbitrariamente dal Servizio Sociale, in difformità da quanto previsto dal Tribunale per i minorenni, dopo l'inserimento di M in una famiglia idonea all'adozione; che nonostante tali circostanze il C.T.U. abbia affermato acriticamente che il piccolo M ha un contatto con i genitori privo di affettività e di emozioni. Lamentano inoltre i ricorrenti che la C.T.U. non

Broggi



abbia tenuto conto dell'osservazione della coppia genitoriale e del minore durata oltre un anno e compiuta dalla dr. L del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile (N.P.I.) nonché delle valutazioni da lei espresse e che la stessa C.T.U. non ha affatto tenuto in considerazione l'aspetto socio-culturale, l'ambiente di provenienza della coppia genitoriale e le influenze dei diversi modelli culturali ed educativi tanto da aver addirittura confuso l'area di provenienza degli odierni ricorrenti definiti dal C.T.U. come cingalesi anziché bengalesi. Ritengono i ricorrenti che una tale impostazione dell'intera procedura, in presenza di un atteggiamento assolutamente penalizzante tenuto dai servizi sociali, nonché lo svolgimento con modalità così insoddisfacenti dell'indagine peritale, abbia tradito la finalità di sostenere in modo adeguato le loro risorse genitoriali e ha reso di fatto impossibile l'instaurazione di un rapporto significativo dei genitori con il figlio.

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.): in particolare omessa audizione del sig. RG . I ricorrenti contestano l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe irrilevante accertare se la famiglia di HA fosse contraria al matrimonio con

Brauw



149/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.): insussistenza dello stato di abbandono - mancata individuazione di strumenti di supporto alla genitorialità. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha violato le predette disposizioni di legge laddove ha ritenuto la sussistenza di uno stato di abbandono del minore, affidandosi a criteri presuntivi e non sulla base dell'accertamento di una situazione di irreversibile carenza di capacità genitoriale dei ricorrenti ma esclusivamente in relazione a difficoltà dovute a fattori socio-culturali e alla stessa condotta dei servizi sociali che hanno creato una situazione preclusiva all'instaurazione di un rapporto affettivo fra i genitori e il minore e non hanno fornito il sostegno necessario all'esercizio e al recupero della funzione genitoriale determinando in definitiva la lesione del diritto fondamentale del minore a vivere nella famiglia di origine.

12. Con il settimo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. (art.360 n. 3 c.p.c.): erronea valutazione delle prove. Secondo i ricorrenti la sentenza della Corte di appello viola il dettato dell'art. 116 c.p.c. in quanto il convincimento della Corte distrettuale è fondato pressoché esclusivamente sulla C.T.U. risalente a due anni orsono e carente per il mancato utilizzo di un interprete nonché limitata a un solo colloquio e ad una unica

Broggi



osservazione della relazione tra genitori e figlio, relazione già di per sé compromessa dalle stringenti e limitanti modalità degli incontri in luogo neutro.

13. Con l'ottavo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.): in particolare omesso esame circa la possibilità di un collocamento della madre con i tre figli minori in Comunità. I ricorrenti lamentano il mancato esame della richiesta difensiva di disporre il collocamento della madre in Comunità con i suoi tre figli e il fraintendimento circa il mai manifestato rifiuto di entrare con M nella comunità in cui si trovavano le altre due figlie anch'esse interessate da un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Ritenuto che

14. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilasciata al difensore dei ricorrenti in quanto priva del requisito della specialità. Secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte la riferibilità della procura al giudizio di legittimità è implicita nell'essere stata rilasciata a margine del ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., sezione VI-1 n. 21205 del 17 settembre 2013 secondo cui la procura apposta sul

Boschi



ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi speciale, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.) anche se il timbro prestampato nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione").

15. Sono inoltre infondate, per quanto si dirà in seguito, le eccezioni di inammissibilità per incontestabile conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata di legittimità e per esclusiva attinenza dei motivi di ricorso al merito della decisione.

16. Il primo motivo del ricorso per cassazione è infondato. Come è stato già rilevato da questa Corte nel nostro ordinamento non è prevista in linea generale la traduzione degli atti e delle decisioni giurisdizionali per le parti di cittadinanza straniera che non abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana salvo quanto previsto dall'art. 122 c.p.c. sulla possibilità, per il giudice, in caso di audizione personale di una persona che non conosce la lingua italiana, di nominare un interprete. "L'obbligo di traduzione è previsto sia in ordine a procedimenti non giurisdizionali privi della garanzia della

Brosz



difesa tecnica obbligatoria e caratterizzati dalla verosimile mancanza di conoscenza della lingua italiana come quelli, in tema di immigrazione, proposti dai richiedenti la protezione internazionale e come quelli relativi a provvedimenti amministrativi unilaterali espulsivi. Tale obbligo di traduzione cessa però nella fase giurisdizionale caratterizzata dalla obbligatorietà della difesa tecnica e dalla possibilità del ricorso al patrocinio a spese dello Stato. Questi strumenti, immediatamente attuativi dei precetti costituzionali stabiliti negli artt. 24 e 111 Cost. giustificano adeguatamente la mancata traduzione degli atti processuali e delle decisioni". "Peraltro, nei procedimenti rivolti alla dichiarazione di adottabilità (art. 10, comma 2 della legge n. 183/1984) vi è l'ulteriore garanzia della nomina del difensore di ufficio fin dall'apertura del procedimento nell'ipotesi in cui i genitori del minore non vi provvedano" (Cass. civ. sezione I, n. 15457 del 7 luglio 2014).

17. L'esame dei successivi motivi di ricorso deve essere effettuato unitariamente stante la loro stretta connessione e conduce a una valutazione di fondatezza del ricorso.

18. Come viene sempre ribadito in questo tipo di procedimenti, di grande delicatezza e difficoltà di valutazione, il diritto del minore a vivere

Broop



nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano. Ciò implica che se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento. Ciò implica anche che l'oggetto del procedimento sia nello stesso tempo più articolato e eterogeneo rispetto a un processo civile di cognizione basato su uno schema avversariale e che presuppone una situazione di sostanziale parità di posizioni delle parti. Di questo particolare connotato e di questa specifica funzione del procedimento il giudice deve tenere conto non solo verificando la funzionalità del progetto all'effettivo recupero della funzione genitoriale ma anche svolgendo, unitamente agli operatori sociali e psicologici coinvolti nel procedimento, un ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione.

Borsari



19. Questo ruolo e questa peculiarità del procedimento deriva, come si è detto, dalla preminenza del diritto del minore a vivere e crescere nella sua famiglia di origine. In particolare l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. civ., sezione I, n. 7115 del 29 marzo 2011).

Bongiorno



20. Nel caso di specie non appaiono essere state realizzate le condizioni essenziali che, sole, possono consentire al giudice di escludere l'interesse del minore alla permanenza nel contesto familiare di origine, all'esito di una rigorosa verifica delle potenzialità di recupero della capacità genitoriale. Ciò può affermarsi sulla base del riscontro della motivazione della sentenza impugnata nella quale si dà atto che: a) la decisione riguardante M ha risentito in maniera significativa della precedente decisione relativa alle altre due figlie degli odierni ricorrenti ma nello stesso tempo non si è ritenuto opportuno trattare unitariamente i giudizi di adottabilità; b) la procedura si è svolta in maniera particolarmente rapida, in quanto M è stato inserito in una famiglia avente i requisiti per la sua futura e eventuale adozione con il decreto di apertura della procedura stessa; c) i Servizi sociali hanno di fatto ristretto in maniera irragionevole, e poco rispettosa per le esigenze dei genitori, tempi e modalità degli incontri, rendendo di fatto molto difficile per i genitori avviare una relazione con il proprio figlio, inserito alla nascita in comunità; d) vi è stata scarsa (ma ben si potrebbe dire che non vi è stata affatto) attenzione, soprattutto da parte del CTU, alla questione linguistica e al paese di provenienza (la C.T.U. ha dimostrato di non essere

Brogi



consapevole della nazionalità dei genitori di M definiti cingalesi anziché bengalesi e si è avvalsa di un mediatore culturale incapace di comunicare adeguatamente con i genitori).

21. Tali condizioni di svolgimento del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono e per la dichiarazione di adottabilità sono incompatibili con i principi e i criteri sopra menzionati perché compromettono in radice una adeguata valutazione delle capacità genitoriali e delle potenzialità di recupero che costituiscono il presupposto richiesto dalla legge per poter dichiarare nell'interesse del minore la rescissione del suo legame con i genitori.

22. Va pertanto accolto il ricorso e rinviata la causa davanti alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Dispone che in caso di pubblicazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 195/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 luglio 2014.

Braschi



Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Ugo Vitrone

Ugo Vitrone

Depositato in Cancelleria

7 OTT 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi

CASSAZIONE.NET